

(N. 598)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e Commercio**

(**LOMBARDO IVAN MATTEO**)

di concerto col **Ministro dei Trasporti**

(**CORBELLINI**)

e col **Ministro del Commercio con l'estero**

(**BERTONE**)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 AGOSTO 1949

Abrogazione della legge 4 aprile 1940, n. 405, contenente norme per la limitazione del consumo del carbone fossile nelle officine da gas.

ONOREVOLI SENATORI. — Negli anni 1939-1940 si determinò un notevole aumento nei consumi del gas di città per le difficoltà sempre maggiori di approvvigionamento di altri combustibili, a causa dello stato di guerra e in dipendenza del minor costo del gas in rapporto agli altri mezzi di riscaldamento.

Dato che le disponibilità di carbone da gas difettavano, al fine di adeguare la capacità produttiva delle aziende del ramo alla richiesta degli utenti, fu emanata la legge 4 aprile 1940, n. 405, in base alla quale veniva demandata al Ministero delle corporazioni la facoltà di regolare il potere calorifero, l'orario di erogazione e le pressioni del gas illuminante,

nonchè le sue caratteristiche chimico-fisiche, in deroga ai contratti, convenzioni e regolamenti allora in vigore tra le aziende ed i comuni.

A questi ultimi veniva attribuito il compito di controllare, a mezzo degli uffici tecnologici municipali, la osservanza da parte delle officine da gas delle norme emanate dal suddetto Ministero, e di comunicare mensilmente i dati relativi agli accertamenti eseguiti.

Attualmente, in relazione al costante aumento delle disponibilità di carbone da distillazione (media mensile distillata nel 1948 tonnellate 114.400 contro 115.000 nel 1938), già da un anno la quasi totalità delle aziende

hanno potuto ripristinare l'orario intero di erogazione a pressione normale durante la giornata, e molte di esse hanno elevato il potere calorifico del gas oltre le 3.500 cal/mc. autorizzate.

Solamente un limitato numero di officine da gas (Genova, Napoli, Pavia, Roma e qualche altra minore) non hanno potuto raggiungere un livello normale di produzione a causa dello stato deficitario degli impianti danneggiati dalla guerra.

Considerato che le quantità di carbone disponibili per la distillazione possono garantire un totale ritorno alla normalità da parte di tutte le aziende aventi gli impianti in piena efficienza, si ritiene opportuno ristabilire le

regolamentazioni relative all'erogazione, in vigore prima dell'aprile 1940, tra i Comuni e le Aziende, anche per quanto riguarda la composizione del gas, le caratteristiche chimico-fisiche di esso, nonché la disciplina della distribuzione.

A tal fine è stato predisposto il presente schema di disegno di legge con il quale si dispone l'abrogazione della legge 4 aprile 1940, n. 405, sopra citata.

Per effetto di tale abrogazione le Aziende saranno obbligate a rispettare le convenzioni ed i regolamenti che saranno imposti dai Comuni in relazione alle effettive condizioni e possibilità di erogazione di ciascuna.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La legge 4 aprile 1940, n. 405, contenente norme per la limitazione del consumo del carbone fossile nelle officine da gas, modificata con la legge 26 ottobre 1941, n. 632, è abrogata.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.